

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO TOR VERGATA**


DELIBERAZIONE
N.° 386 DEL 03 MAG. 2007

STRUTTURA PROPONENTE: **Direzione Amministrativa**


OGGETTO: **approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 51, Legge 16 gennaio 2003, n.° 3 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute dei non fumatori.**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio.

L'ESTENSORE: (Dott. Massimo Guerrieri Wolf)


FIRMA: 


IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
AFFERENTE ALLA STRUTTURA: (Avv. Mauro Pirazzoli)

FIRMA: 

Il Direttore del Dipartimento cui afferisce la Struttura proponente, a seguito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse del servizio pubblico.

(DOTT. _____)

FIRMA _____


| | | | |
|--|---|--|---|
| PARERE DIRETTORE AMMINISTRATIVO | | PARERE DIRETTORE SANITARIO AZ.LE | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario (motivazioni allegate) | <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario (motivazioni allegate) |
| (AVV. MAURO PIRAZZOLI) |  | (DR.SSA ISABELLA MASTROBUONO) |  |

Oggi 03 (tre) maggio 2007 (duemilasette) ^{***} presso la sede di Viale Oxford 81 – Roma

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii. sulla tutela della salute dei non fumatori, dispone il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati;
- con deliberazione n. 65 del 24 gennaio 2005 si disponeva di avviare le procedure amministrative interne all'Azienda per dare attuazione alla predetta norma, elaborando e predisponendo il regolamento per l'accertamento delle infrazioni e la modulistica per il rilievo delle infrazioni, nonché procedendo alla fissazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti legittimati ad effettuare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate e di quelli deputati ad irrogare le relative sanzioni;
- con la medesima deliberazione si demandava a successivo provvedimento l'approvazione della proposta di regolamento ed alla designazione dei nominativi dei delegati alla vigilanza;

VISTI:

- L. 11 novembre 1975, n.° 584, "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- Art. 52, comma 20°, L. 28 dicembre 2001, n.° 448 (c.d. Finanziaria 2002);
- Art. 189, comma 189°, L. 30 dicembre 2004, n.° 311 (c.d. Finanziaria 2005);
- Capo I, Sezione II, artt. 13-16-17-18 L. 24 novembre 1981, n.° 689, "Modifiche al sistema penale";
- L.R. 5 luglio 1994, n.° 30, "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale".
- L. 16 gennaio 2003, n. 3, "Tutela della salute dei non fumatori" come modificata dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n.° 306;
- D.P.C.M. 23 dicembre 2003, "Attuazione dell'art. 51, comma 2° della L. n.°3/2003 come modificata dalla L. n.° 306/2003 in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- Atto Conferenza Permanente Stato – Regioni – Province Autonome Trento e Bolzano 16 dicembre 2004, "Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della L. n.° 3/2003";
- Ministero della Salute, Circolare 17 dicembre 2004, "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 5 della L. n.° 3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";

- Lettera Circolare della Regione Lazio del 17 gennaio 2005, Prot. n.° 5026, “Sanzioni amministrative conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della L. n.° 3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”.

DATO ATTO CHE:

- l’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n.° 689 e ss.mm.ii., in tema di sanzioni amministrative, ammette il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, ove previsto e più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione;
- l’art. 51, comma 5°, L. n.° 3/2003 e ss.mm.ii. prevede espressamente che alle infrazioni al divieto di fumare si applicano le sanzioni di cui all’art. 7 della Legge n.° 584/1975, da ultimo modificato dalla Legge 30 dicembre 2004, n.° 311 (c.d. Legge Finanziaria 2005), il quale fissa il minimo edittale in € 27,50 ed il massimo in € 275,00, prevedendo altresì che la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni;
- l’art. 11 dell’Atto della Conferenza Permanente Stato – Regioni – Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004, stabilisce che il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali;
- la Regione Lazio, con la Legge Regionale 5 luglio 1994, n.° 30 sulla disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale, ha stabilito che le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, sono delegate ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni;
- la stessa Regione Lazio, con lettera – circolare del 17 gennaio 2005, prot. n.° 5026, ha chiarito e ribadito che:
 - il pagamento delle sanzioni inflitte da organi non statali deve essere effettuato a favore della Regione Lazio tramite l’apposito conto corrente postale espressamente indicato;
 - l’autorità a cui deve essere indirizzato lo scritto difensivo e inviato il rapporto per mancato pagamento è il Sindaco del luogo dove è avvenuta l’infrazione, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.° 30/1994;

VALUTATA la proposta di regolamento allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nonché gli schemi di modulistica allegati al regolamento stesso;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate e confermate:

1. di approvare il regolamento di attuazione dell’art. 51, Legge 16 gennaio 2003, n.° 3 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute dei non fumatori, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ivi compresi gli schemi di modulistica allegati al regolamento stesso;
2. di demandare ai competenti uffici amministrativi la predisposizione e riproduzione della modulistica secondo i modelli allegati al regolamento e citati al precedente punto;
3. di individuare, ai sensi del punto 2.3. dell’Atto della Conferenza Permanente Stato – Regioni – Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004, nelle guardie giurate dell’Istituto cui è contrattualmente affidata la vigilanza del Policlinico, i soggetti cui spetta vigilare


sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni, fatta salva la possibilità per la Direzione Generale di individuare, con successivo provvedimento, soggetti ulteriori;

4. di demandare altresì, ai sensi del punto 2.2. dell'Atto della Conferenza Permanente Stato – Regioni – Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004, ai competenti uffici amministrativi aziendali la predisposizione ed apposizione dei cartelli di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 2003, secondo le modalità ivi previste;
5. di notificare il regolamento approvato con il presente provvedimento all'Istituto di Vigilanza del Policlinico, nonché ai Dirigenti amministrativi;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Roma, 03 MAG. 2007

IL DIRETTORE GENERALE

(**Enrico Colloero**)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO TOR VERGATA

REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELL'ART. 51 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N.° 3 E SS.MM.II.
IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI

(Approvato con DDG n.° _____ del _____ in esecuzione della DDG n.° 65 del 24/01/2005)

PREMESSA

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura prevenibile nei Paesi sviluppati e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'Unione Europea.

Al fine di garantire un'uniforme ed efficace applicazione delle disposizioni in materia di divieto di fumare nei locali chiusi e di non vanificare il potere deterrente delle sanzioni, vengono qui di seguito riportate le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

Occorre tener presente che la disciplina in materia di tutela della salute dei non fumatori ha subito nel tempo notevoli evoluzioni. E' dunque opportuno indicare i principali riferimenti normativi su cui si fonda il presente Regolamento:

- L. 11 novembre 1975, n.° 584, "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- Art. 52, comma 20°, L. 28 dicembre 2001, n.° 448 (c.d. Finanziaria 2002);
- Art. 189, comma 189°, L. 30 dicembre 2004, n.° 311 (c.d. Finanziaria 2005);
- Capo I, Sezione II, artt. 13-16-17-18 L. 24 novembre 1981, n.° 689, "Modifiche al sistema penale";
- L.R. 5 luglio 1994, n.° 30, "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale".
- L. 16 gennaio 2003, n. 3, "Tutela della salute dei non fumatori" come modificata dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n.° 306;
- D.P.C.M. 23 dicembre 2003, "Attuazione dell'art. 51, comma 2° della L. n.°3/2003 come modificata dalla L. n.° 306/2003 in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- Atto Conferenza Permanente Stato – Regioni – Province Autonome Trento e Bolzano 16 dicembre 2004, "Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della L. n.° 3/2003";
- Ministero della Salute, Circolare 17 dicembre 2004, "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 5 della L. n.° 3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";
- Lettera Circolare della Regione Lazio del 17 gennaio 2005, Prot. n.° 5026, "Sanzioni amministrative conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della L. n.° 3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori".

I punti più rilevanti della citata normativa riguardano la quantificazione delle sanzioni da applicare ai trasgressori, l'autorità competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori, nonché le modalità di pagamento della sanzione.

In proposito, occorre evidenziare innanzitutto che l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n.° 689 e ss.mm.ii., in tema di sanzioni amministrative, ammette il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, ove previsto e più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.

In secondo luogo, l'art. 51, comma 5°, L. n.° 3/2003 e ss.mm.ii. prevede espressamente che alle infrazioni al divieto di fumare si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 della Legge n.° 584/1975, da ultimo modificato dalla Legge 30 dicembre 2004, n.° 311 (c.d. Legge Finanziaria 2005), il quale fissa il minimo edittale in € 27,50 ed il massimo in € 275,00, prevedendo altresì che la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

In terzo luogo, l'art. 11 dell'Atto della Conferenza Permanente Stato – Regioni – Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004, stabilisce che il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali. Sul punto, è intervenuta la Regione Lazio la quale, con la Legge Regionale 5 luglio 1994, n.° 30 sulla disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale, ha stabilito che le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, sono delegate ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni. Successivamente, con lettera – circolare del 17 gennaio 2005, prot. n.° 5026, ha chiarito e ribadito che:

- il pagamento delle sanzioni inflitte da organi non statali deve essere effettuato a favore della Regione Lazio tramite l'apposito conto corrente postale espressamente indicato;
- l'autorità a cui deve essere indirizzato lo scritto difensivo e inviato il rapporto per mancato pagamento è il Sindaco del luogo dove è avvenuta l'infrazione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.° 30/1994.

Infine, occorre tener presente che il predetto Atto della Conferenza Permanente richiama, all'art. 6, le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare, previste dall'art. 7, comma 2° della L. n.° 584/1975 e ss.mm.ii., le quali prevedono un minimo edittale di € 220,00 ed un massimo di 2.200,00; ciò comporta che, ai sensi dell'art. 16 della L. n.° 689/1981, la sanzione in misura ridotta ammonta ad € 440,00, come ribadito anche dalla citata lettera – circolare della Regione Lazio.

**IN ATTUAZIONE DELLA CITATA NORMATIVA E, IN PARTICOLARE, DELLA L. N.° 3/2003 E SS.MM.II.,
NONCHÉ IN CONFORMITÀ ED IN PIENA ADESIONE ALLO SPIRITO DEL LEGISLATORE,
SI ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO.**

Art. 1 – Cartelli “Vietato Fumare”

Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto di fumo - di cui all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.° 3 come modificata dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n.° 306 - sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

Art. 2 – Predisposizione ed apposizione dei cartelli

I competenti uffici amministrativi aziendali curano la predisposizione e l'apposizione dei cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto, secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 23 dicembre 2003, in attuazione dell'art. 51, comma 2 della L. n.° 3/2003 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute dei non fumatori.

Art. 3 – Individuazione degli accertatori

Spetta alle guardie giurate dell'Istituto cui è contrattualmente affidata la vigilanza del Policlinico, vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.

E' fatta salva la possibilità per la Direzione Generale di individuare, con specifico provvedimento, soggetti ulteriori.

Art. 4 – Vigilanza nei locali privati

Nei locali privati di pertinenza del Policlinico, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica, i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto e ad accertare e contestare la violazione sono individuati in coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

Art. 5 – Attività degli accertatori

Nel Policlinico, al di fuori dei locali di cui al precedente articolo, i soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto, svolgono le seguenti attività:

- **vigilano** sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- **accertano** le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- **redigono in triplice copia il verbale** di accertamento e contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta - anche l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- **notificano il verbale** ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla Legge 20 novembre 1982, n.° 890.

Art. 6 – Polizia giudiziaria

Le indicazioni espresse, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma. della legge 24 novembre 1981, n.° 689.

Art. 7 – Informazione ai lavoratori

I competenti uffici amministrativi aziendali, ciascuno per la parte di propria competenza, forniscono una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle

procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

Art. 8 - Sanzioni

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 51, comma 5° della L. n.° 3/2003 e ss.mm.ii., dell'art. 7, comma 1° della L. n.° 584/1975 e ss.mm.ii. e dell'art. 16 della L. n.° 689/1981, il trasgressore è ammesso a pagare, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, con effetto liberatorio ed in misura ridotta, la somma di:

- **€ 55,00 (Euro cinquantacinque/00)** pari al doppio del minimo edittale (€ 27,50);
- **€ 110,00 (Euro centodieci/00)** pari al doppio del minimo edittale (€ 27,50) raddoppiata in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, **copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'Azienda a cura del trasgressore entro dieci giorni.**

Art. 9 – Rapporto all'autorità competente

Trascorso il termine di sessanta giorni di cui all'art. 16 della Legge n.° 689/ senza che sia avvenuto il pagamento, l'incaricato che ha accertato la violazione presenta rapporto al Sindaco di Roma – U.O. Servizio Contravvenzioni – Via Ostiense 131/L – 00154 Roma con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, come previsto dall'art. 17 della stessa L. n.° 689/1981.

In proposito, la mancata ricezione di copia della ricevuta del versamento da parte del trasgressore entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16 della L. n.° 689/1981, è considerata ipso facto quale mancato pagamento entro il termine medesimo.

Art. 10 - Ricorsi

Ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Sindaco di Roma, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. Il Sindaco di Roma, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Art. 11 - Pagamento

Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato a favore della Regione Lazio tramite conto corrente postale n.° 82378001 intestato a: Regione Lazio – Contenzioso Amministrativo – Servizio di Tesoreria – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma, indicando quale causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo” con numero e data del verbale.

Art. 12 – Modalità di contestazione

La contestazione avviene mediante redazione del verbale in triplice copia sottoscritto sia dal verbalizzante che dal trasgressore, di cui una viene rilasciata al trasgressore e due vengono trattenute agli atti dell'Amministrazione.

Nel verbale si dà atto dell'eventuale rifiuto del trasgressore di riceverne copia, nonché di una breve sintesi di quanto questi abbia eventualmente da dichiarare.

Nel caso di rapporto al Sindaco di Roma, una delle due copie di competenza dell'Amministrazione viene trasmessa in allegato al rapporto stesso quale prova dell'avvenuta contestazione.

Art. 13 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Aziendale si rinvia a quanto disposto dalle normative speciali in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
(ENRICO BOLLERO)



**VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE
DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**
(L. 11/11/1975, n.° 584 e ss.mm.ii. – L. 16/01/2003, n.° 3 e ss.mm.ii.)

Il giorno _____ alle ore _____ all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata con sede in Roma a Viale Oxford 81, presso _____
il sottoscritto _____
incaricato della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo, nonché dell'accertamento e contestazione delle infrazioni al divieto medesimo

HA ACCERTATO

ai sensi dell'art. 14 della L. 24/11/1981, n.° 689, che il/la Sig./Sig.ra _____
nato/a _____ il _____ e residente in _____
indirizzo _____ C.A.P. _____ identificato/a a mezzo di _____
rilasciato da _____ n.° _____

in violazione dell'art. 51 della L. 16/01/2003, n.° 3 e ss.mm.ii. fumava in locale sottoposto a divieto di fumo indicato da apposito cartello e sanzionabile in via amministrativa nella misura di cui all'art. 7 della L. 11/11/1975 e ss.mm.ii., ai sensi del quale è prevista una sanzione pecuniaria da € 27,50 ad € 275,00, raddoppiata qualora la violazione venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Ai sensi dell'art. 16 della L. n.° 689/1981, per la violazione di cui trattasi il contravventore è ammesso al pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale, con effetto liberatorio ed in misura ridotta, della somma di:

- € 55,00 pari al doppio del minimo della sanzione prevista
- € 110,00 pari al doppio del minimo della sanzione prevista, raddoppiata in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni

Il pagamento deve essere effettuato a favore della Regione Lazio tramite corrente postale n.° 82378001 intestato a: **Regione Lazio – Contenzioso Amministrativo – Servizio di Tesoreria – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma**, indicando quale causale del versamento **"Infrazione al divieto di fumo c/o PTV"** con numero e data del presente verbale.

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere presentata o inviata all'Azienda a cura del trasgressore entro dieci giorni. Trascorsi inutilmente sessanta giorni senza che sia avvenuto il pagamento, ai sensi dell'art. 17 della L. n.° 689/1981 l'incaricato che ha accertato la violazione trasmetterà rapporto al Sindaco di Roma – U.O. Servizio Contravvenzioni – Via Ostiense 131/L – 00154 Roma, al quale il trasgressore può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione, depositando scritti difensivi o documenti o chiedendo di essere sentito.

All'atto della contestazione il trasgressore spontaneamente dichiara: _____

Il presente verbale viene redatto in triplice copia, di cui una viene rilasciata al trasgressore, una viene trattenuta agli atti dell'Azienda ed una viene trasmessa al Sindaco di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il trasgressore

Il verbalizzante

RELATA DI NOTIFICA

Il presente verbale:

- è notificato mediante consegna di copia a mani del destinatario in data _____. Per ricevuta _____
- è spedito al destinatario mediante raccomandata a/r, non essendo stato possibile provvedere alla consegna a mani a causa del rifiuto di riceverlo.

b



AL SIGNOR SINDACO DI ROMA

U.O. Servizio Contravvenzioni

Via Ostiense 131/L

00154 – Roma

OGGETTO: Art. 17, L. n.° 689/1981 – Art. 2, L.R. n.° 30/1994 - violazione divieto di fumare L. n.° 3/2003 - mancato pagamento sanzione in misura ridotta art. 16 L. n.° 689/1981 – Trasmissione rapporto.

Il/La sottoscritto/a _____,
quale incaricato della vigilanza sul rispetto del divieto di fumare di cui alla L. n.° 584/1975 e ss.mm.ii.
ed alla L. n.° 3/2003 e ss.mm.ii., nonché dell'accertamento e della contestazione delle relative violazioni
presso _____
dell'A.O.U. Policlinico Tor Vergata, essendo trascorso il termine di cui all'art. 16, L. n.° 689/1981 senza
che risulti a tutt'oggi intervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta

TRASMETTE

(ai sensi del combinato disposto della L. n.° 689/1981 e della L.R. n.° 30/1994)

copia del verbale di accertamento e contestazione n.° _____ del ____/____/_____
effettuato nei confronti di _____

Roma, ____/____/____.

Il Dirigente/L'incaricato


RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile dell'Ufficio Atti Deliberativi, Protocollo Generale e Gestione Documentale dichiara che, ai sensi dell'art. 31, Legge Regionale 31 ottobre 1996, n. 45, la **deliberazione n. 386 del 03/05/2007** viene pubblicata in data odierna all'Albo aziendale per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi e che copia della medesima viene trasmessa al Collegio Sindacale.

La presente deliberazione è **esecutiva dal 21/05/2007 (decimo giorno successivo alla pubblicazione)** ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 2, Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e dell'art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ROMA, 11 MAGGIO 2007.

Ufficio Atti Deliberativi, Protocollo Gen.le e Gestione Docum.le
Il Responsabile
(Dott. Massimo Guerrieri Wolf - ex D.D.G. n. 712 del 30/7/04)



L'incaricato della pubblicazione
(Solo se diverso dal Responsabile)
